



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)
Tel. 091.7077297
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo
Pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. **9423** del **21.06.24**

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti per il rilascio di P.d.C. in aree delimitate dal vincolo “Pozzi e fascia di rispetto” del P.R.G. del Comune di Sciacca.

Al Comune di Sciacca
5° Settore Pianificazione gestione e controllo del
territorio, Urbanistica, Attività Produttive, Mercati
protocollo@comunedisciaccia.telecompost.it

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n. 32361 del 30/05/2024 assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n. 8234 del 03/06/2024, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, “il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento”.

In merito alla specifica questione posta da codesto Comune occorre evidenziare come puntualizzato nella circolare sopra citata: “(...) che questo dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'ente richiedente.(...) Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli enti locali, che afferiscono ad aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione”.

Tuttavia, si ritiene di poter fornire talune osservazioni di carattere generale alle questioni poste da codesto Comune, ferma restando la decisione in merito ai casi specifici in capo al Comune.



In via preliminare, in relazione a quanto dispone l'art. 94, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene precisare che l'attività edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione (comma 5, lettera b), al di fuori della zona di tutela assoluta – pari a 10 metri di raggio dal punto di captazione – ed entro la zona di rispetto - 200 metri di raggio dal punto di captazione, qualora la legge regionale non disponga altrimenti, - non si ritengano vietate ma semmai, insieme a quelle di cui alle lettere a), c), e d) del comma 5, oggetto di potenziale disciplina di dettaglio da parte di regioni e province autonome.

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

Orbene, ciò premesso, fermo restando quanto dispongano le ulteriori norme di settore vigenti, che certamente esulano la competenza dello scrivente Dipartimento dell'Urbanistica, resta inteso che le amministrazioni locali potranno, in forza della piena potestà regolamentare di cui dispongono, disciplinare in senso più restrittivo quanto previsto dal legislatore nazionale; invero, dunque, qualora le Norme Tecniche di Attuazione, inerenti allo strumento urbanistico vigente, dovessero disporre in senso più restrittivo rispetto al Codice dell'Ambiente, ad esempio estendendo la "zona di tutela assoluta" aldilà dei citati metri 10 di raggio dal punto di captazione, le eventuali determinazioni comunali sarebbe assolutamente legittime benché più stringenti.

In ultimo, vale la pena precisare che l'interpretazione di queste ultime disposizioni comunali non potrà rientrare nel novero delle attività dello scrivente Dipartimento, rimanendo esclusiva competenza comunale, come lo è la loro stessa genesi.

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

